

**Nota al Decreto Ministeriale 21 giugno 2011 – Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23).**

(Maria Piera Pastore – 31 agosto 2011)

In sintesi:

Premesso che:

- 1) il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 istituisce, per la durata di 3 anni e fino all'attivazione del fondo perequativo, un fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle regioni a statuto ordinario che è alimentato dal gettito o da quote di gettito di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili che si trovano nel loro territorio.
- 2) il comma 7 dell'articolo 2 prevede che con decreto siano stabilite, sia le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale sia le quote del gettito di tributi che sono devolute al comune dove sono situati gli immobili oggetto di imposizione.
- 3) il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce anche:
  - che nel riparto si tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard (ma, visto che i fabbisogni standard non sono stati definiti, non possono essere presi in considerazione per l'anno 2011);
  - che una quota pari al 30% del fondo sia distribuita tra i comuni in base al numero dei residenti (la quota del fondo da attribuire in base al numero degli abitanti di ciascun comune è di euro 2.512.774.377,39);
  - che ai comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata e alle isole monocomune sia attribuita una quota non inferiore al 20% del fondo al netto della quota del 30% da distribuire ai comuni in base al numero dei residenti.
- 4) il comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, fino a quando non saranno disponibili i dati del gettito IVA provinciale, l'assegnazione della compartecipazione all'IVA per ogni comune avviene sulla base del gettito IVA della Regione, suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune.
- 5) che il fondo sperimentale di riequilibrio è determinato in euro 8.375.914.591,29; mentre l'importo della compartecipazione al gettito IVA rimane stabilito in euro 2.889.000.000,00.

Ciò premesso, il Decreto Ministeriale 21 giugno 2011:

- 1) stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ed è determinato, per l'anno 2011, in euro 8.375.914.591,29;
- 2) individua le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 3) individua le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- 4) stabilisce che, per l'anno 2011, il ministero dell'interno attribuisce i 2/3 del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito IVA entro il mese di giugno e la restante quota entro il mese di novembre;
- 5) istituisce un tavolo di confronto in materia di finanza locale per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti.